



COMUNE DI MARANO VICENTINO
Provincia di Vicenza

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE
ALL'IRPEF**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 07.10.2013

Art. 1 -Oggetto del regolamento.

Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le eventuali soglie di esenzione per specifici requisiti reddituali.

Art. 2 – Soggetto attivo.

L'addizionale comunale all'IRPEF è liquidata e riscossa dal Comune di Marano Vicentino, ai sensi del D.Lgs n. 360/1998 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3 – Soggetto passivo.

L'addizionale comunale all'IRPEF è dovuta dai contribuenti che alla data del 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce il pagamento della stessa abbiano il domicilio fiscale nel Comune di Marano Vicentino, sulla base delle disposizioni di legge vigenti.

Art. 4 – Criteri di calcolo dell'addizionale.

L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, le aliquote di cui al successivo art. 5, ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5 – Aliquote applicabili.

1. A decorrere dall'anno 2013 vengono determinate le seguenti aliquote differenziate dell'addizionale comunale all'IRPEF in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale per l'IRPEF nazionale secondo criteri di progressività:

SCAGLIONI DI REDDITO	ALIQUOTE
da 0 a 15.000	0,53
da 15.001 a 28.000	0,57
da 28.001 a 55.000	0,76
da 55.001 a 75.000	0,78
oltre 75.000	0,80

2. La deliberazione della aliquota è pubblicata sul sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 Maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 130 del 5 Giugno 2002.

L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito internet.

3. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1 quinquies del D.L. 2 marzo 2012 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44, a decorrere dall'anno 2012, entro trenta giorni dall'approvazione della delibera che istituisce l'aliquota relativa all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, i comuni sono obbligati a inviare al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze le proprie delibere ai fini della pubblicazione nel sito informatico www.finanze.gov.it.

Art. 6 - Modalità di versamento

1. Il versamento dell'Addizionale Comunale all'I.R.P.E.F. è effettuato direttamente al Comune attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della Legge 27 Dicembre 2006, n° 296.
2. I versamenti in acconto ed a saldo sono effettuati secondo le disposizioni contenute nell'art. 1 del D.Lgs. n° 360/1998 e successive modificazioni.

Art. 7 - Rinvio a disposizioni di legge

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio al D.Lgs. 28 Settembre 1998, n° 360 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle disposizioni di legge in materia di riscossione dei tributi.

Art. 8 – Efficacia

1. Il presente Regolamento entra in vigore, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 Dicembre 1997, n° 446, il 1° Gennaio 2013.